

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 57/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2008

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente, Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo - Componenti;
Bravi Dr. Carlo – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

1) RECLAMO DEL SIG. ZENGA WALTER AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000.00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA CATANIA/CHIEVO VERONA DEL 28.9.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 74 DEL 30.9.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 30.9.2008 ha inflitto, al signor Walter Zenga, la sanzione dell'ammonizione ed ammenda di € 2.000,00, per aver, al termine della gara Catania/Chievo del 28.9.2008, proferito un'espressione irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale.

Avverso tale provvedimento il signor Walter Zenga ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.10.2008, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 28.10.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal signor Zenga Walter, dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO DEL CALC. TROIANO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/MODENA DEL 18.10.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 97 DEL 19.10.2008)

All'esito dell'esame della documentazione relativa alla gara Ancona/Modena del 18.10.2008, valevole per il Campionato di Serie B, Stagione Sportiva 2008/2009, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 97 del 19.10.2008, ha inflitto al calciatore Michele Troiano, tesserato in favore della società Modena F.C. S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive di gara, per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e *“per aver, al 30° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose”*.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo il calciatore signor Michele Troiano, il quale ha sostenuto, in sintesi che l'entità della sanzione non sarebbe proporzionata alla condotta tenuta dal calciatore, in quanto le frasi rivolte al Quarto Ufficiale dovrebbero ritenersi non pronunciate per offendere ma come termini utilizzati nel linguaggio comune per manifestare dissenso verso qualcuno.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 30.10.2008, è presente il ricorrente personalmente, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio reclamo.

La Corte respinge il ricorso, in quanto non ritiene condivisibili le motivazioni del reclamante.

Ed invero, le frasi rivolte dal calciatore al Quarto Ufficiale risultano ingiuriose e altamente lesive della dignità dello stesso.

La Corte, pertanto, ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo, il quale, per tale comportamento, ha comminato la sanzione di 3 giornate di squalifica, così come stabilita dall'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Troiano Michele e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete